

Comune di Barrali

Provincia di Cagliari



Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria

- ❖ Approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 29.02.2012
- ❖ Modificato con deliberazione C.C. N. 19 del 13.06.2012
- ❖ Modificato con deliberazione C.C. N. 26 del 29.11.2013

SOMMARIO

Articolo	Descrizione
1	Oggetto
2	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE
2-bis	Unità immobiliari concesse in comodato
3	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
4	Aree fabbricabili condotte da coltivatori ed imprenditori agricoli
5	Aree fabbricabili divenute inedificabili
6	Versamenti effettuati da un contitolare
7	Versamenti minimi
8	Attività di recupero
9	Attività di controllo ed interessi moratori
10	Incentivi per l'attività di controllo
11	Rimborsi e compensazioni
12	Dilazione pagamento avvisi di accertamento
13	Riscossione coattiva
13 bis	Accertamento con adesione
14	Entrata in vigore

Art.1
OGGETTO

Il presente Regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23,.

Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili

Art. 2
UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in Istituti di ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti all'AIRE del Comune di Barrali a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 2-bis
UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO

Ai fini dell'imposta municipale propria, limitatamente alla seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno 2013, si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Tale equiparazione deve comprovarsi mediante autocertificazione.

Art. 3
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 4
AREE FABBRICABILI
CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

Al sensi dell'art. 59 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 446/1997, le aree fabbricabili non sono soggette a imposta municipale propria se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5
AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 6
VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7
VERSAMENTI MINIMI

L'imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a Euro 10. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo nonché alle singole quote di possesso in caso di proprietà.

Art. 8
ATTIVITA' DI RECUPERO

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta non supera Euro 10,00.

Art. 9
ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente nel tempo.

Art. 10
INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi che ha partecipato a tale attività, secondo quanto stabilito dal Regolamento approvato con deliberazione della G.M. n. 44 del 27.05.2010.

Art. 11
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Sulle somme rimborsate è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 7.

Art. 12
DILAZIONE PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 rate mensili; ogni rata non potrà essere inferiore a Euro 90,00. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 1.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile del Tributo. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 13
RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 13 bis
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione è disciplinato nel Capo III del Regolamento per la disciplina Generale delle Entrate Comunali.

Art. 14
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.